

INSTRUMENTUM LABORIS

CAPITOLO III		
<i>Introduzione spirituale</i>		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Attuale Capitolo IV <i>Introduzione Spirituale</i>	<i>Introduzione Spirituale</i>	
<p>a) «Il nostro Ordine è quasi un sinodo generale che si raccoglie da ogni parte del mondo sotto una sola norma di vita» (2 Cel. 192; FF 778). Con queste parole il beato Francesco descrive la sua serafica religione, che egli più propriamente chiama fraternità e i cui membri egli afferma chiaramente sono uniti appunto tra di loro da vincoli e relazioni fraterne. E benché egli desse ai suoi seguaci diversi uffici e mansioni, tuttavia li considerava «tutti fratelli sia i ministri che gli altri» (Rnb 22) «e tutti i frati, predicatori, oranti, lavoratori, sia chierici che laici» (Rnb 17; FF 47). Perciò «fu suo desiderio costante e vigile premura mantenere tra i figli il vincolo dell'unità, in modo che vivessero concordi nel grembo di una sola madre quelli che erano stati attratti dallo</p>	<p>a) <i>La fraternità è uno degli elementi carismatici della vita francescana. San Francesco la vede come un dono di Dio: «Il Signore mi dette dei fratelli»¹⁰⁷, considera i suoi membri «tutti fratelli, sia i ministri sia gli altri»¹⁰⁸, e citando il Vangelo afferma: «Voi siete tutti fratelli»¹⁰⁹.</i></p>	<p>Abbiamo inserito testi sanfrancescani perché oggi i francescanisti ritengono che lo spirito di san Francesco si coglie meglio nei suoi scritti che nelle biografie.</p>

¹⁰⁷ 2Test 14: FF 216.

¹⁰⁸ Rnb 22,26: FF 60.

¹⁰⁹ Ivi 22,33: FF 61.

<p>stesso spirito e generati dallo stesso padre» (2 Cel. 191; FF 777). Da ciò «risalta la bellezza di questa beata famiglia, che per le sue molteplici qualità forma la gioia del padre di famiglia» (2 Cel. 192; FF 778).</p>		
<p>b) Il Serafico Padre percepiva chiaramente la sua istituzione come fraternità e di continuo voleva che si formasse ad immagine sia della comunità degli Apostoli che il Signore chiamò «e ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare » (Mc. 3, 14), sia anche di tutta la Chiesa nella quale i fedeli sono resi membra di Cristo nella comunione della fede e della carità, come nella Chiesa primitiva nella quale la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. Perciò prega tutti i suoi frati sia i ministri che gli altri, ossia tutta la comunità: «Vigilate e pregate in ogni tempo, affinché possiate stare sicuri davanti al Figlio dell'uomo... E a lui ricorriamo come al pastore e vescovo delle anime nostre, il quale dice: Io sono il buon Pastore... Voi siete tutti fratelli... poiché uno solo è il vostro Padre, quello che è nei cieli... Dove sono due o tre riuniti in mio nome, ci sono io in mezzo a loro... Custodiamo dunque le parole, la vita e la dottrina e il santo Vangelo di colui che si è degnato pregare per noi... «Padre santo custodisci nel nome tuo coloro che mi hai dato, affinché siano una cosa sola come noi» (Rnb 22; FF 61-62).</p>	<p>b) Il Serafico Padre <i>invita i frati a vivere da veri fratelli: «E nessuno sia chiamato priore, ma tutti allo stesso modo siano chiamati frati minori. E l'uno lavi i piedi dell'altro»¹¹⁰; «E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino tra loro familiari l'uno con l'altro. E ciascuno manifesti all'altro con sicurezza le sue necessità... E se qualcuno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire così come vorrebbero essere serviti essi stessi»¹¹¹.</i></p>	<p>Abbiamo inserito testi sanfrancescani per il motivo detto nel numero precedente.</p>
	<p>c) San Francesco dice ancora: «Tutti i frati non abbiano...alcun potere o dominio, soprattutto fra di loro... E nessun frate faccia del male o dica del male a un altro; ma piuttosto, per la carità che viene dallo Spirito, di buon volere si servano e si obbediscano</p>	<p>Abbiamo messo in risalto l'unione tra la fraternità, l'obbedienza e il servizio vicendevoli</p>

¹¹⁰ Ivi 6,3-4: FF 23.

¹¹¹ Rb 6,7-9: FF 91-92.

	<i>vicendevolmente. E questa è la vera e santa obbedienza del Signore nostro Gesù Cristo»¹¹².</i>	
	<i>d) San Francesco pensa a una fraternità in cui l'obbedienza ha dei tratti originali: «Se poi il prelado dovesse comandare al suddito qualcosa contro la sua anima, pur non obbedendogli, tuttavia non lo abbandoni. E se per questo dovrà sostenere persecuzione da parte di alcuni, li ami di più per amore di Dio. Infatti, chi sostiene la persecuzione piuttosto che volersi separare dai suoi fratelli, rimane veramente nella perfetta obbedienza, poiché offre la sua anima per i suoi fratelli»¹¹³.</i>	Abbiamo messo in evidenza il rapporto di fraternità tra i ministri e i frati nell'obbedienza "perfetta", che esprime un forte senso di appartenenza alla fraternità.
	<i>e) Il beato Francesco fonda la fraternità sulle parole di Gesù: «E a lui ricorriamo come al pastore e al vescovo delle anime nostre, il quale dice: lo sono il buon Pastore... Voi siete tutti fratelli... E non vogliate chiamare nessuno padre vostro sulla terra, perché uno solo è il vostro Padre, quello che è nei cieli»¹¹⁴.</i>	Abbiamo inserito un testo sanfrancescano che fonda la fraternità sulla parola di Gesù.
c) San Francesco, fin dalla dichiarazione iniziale della sua Regola, espone l'intima connessione e lo scambievole influsso tra la vita evangelica caratterizzata dai voti e dall'apostolato, e la vita comunitaria, quando prescrive che l'una e l'altra in modo unitario costituiscano la vita integrale dei frati minori. E questa i frati sono tenuti a professare «vivendo in obbedienza, senza proprio e in castità» perseverando in comunione fraterna e obbediente con S. Francesco e i suoi successori. Perciò il beato Francesco esorta gli stessi		Abbiamo tolto la lettera "c" perché le tematiche dei voti e dell'apostolato sono trattati ai Capitoli I e IV.

¹¹² Rnb 5,9.13-14; FF 19-20.

¹¹³ Amm 3,7-9; FF 150.

¹¹⁴ Rnb 22, 32-34; FF 61.

<p>frati: «Perseverate nella disciplina e nella santa obbedienza e adempite con proposito buono e fermo quelle cose che avete promesso. Il Signore Dio si offre per voi come per dei figli» (Lett. Ord.; FF 216), come premio cioè della professione dei voti e della disciplina comune.</p>		
	<p>f) Il beato Francesco ammonisce i frati: <i>«Ciascuno ami e nutra il suo fratello, come la madre ama e nutre il proprio figlio»¹¹⁵; «Devono guardarsi [i frati] dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri»¹¹⁶; «E se [il frate], in seguito, mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo: che tu possa attirarlo al Signore; e abbi sempre misericordia di tali fratelli»¹¹⁷.</i></p>	<p>Abbiamo creato due nuovi numeri per evidenziare la concretezza dell'amore fraterno</p>
	<p>g) Frate Francesco esorta i frati a vivere l'amore fraterno sia verso i confratelli sia verso tutti gli uomini: <i>«Mostrino con le opere l'amore che hanno fra di loro, come dice l'apostolo: Non amiamo a parole né con la lingua, ma con le opere e in verità. E non oltraggino nessuno, non mormorino, non detraggano agli altri... E siano modesti..., non giudichino, non condannino; e, come dice il Signore, non guardino ai più piccoli peccati degli altri, ma pensino piuttosto ai propri»¹¹⁸.</i></p>	
<p>d) Il Serafico Padre era solito convocare presso di sé i suoi frati per parlare con loro del regno di Dio; e anche i frati desideravano vivamente ritrovarsi insieme con il beato Francesco per manifestarsi vicendevolmente i sentimenti dell'animo e per incoraggiarsi</p>	<p>h) Il Serafico Padre era solito convocare presso di sé i suoi frati per parlare con loro del Regno di Dio. Anche i frati desideravano vivamente ritrovarsi insieme con lui: «Erano felici quando potevano riunirsi, più felici quando stavano insieme; era invece penosa per tutti la</p>	<p>Abbiamo sottolineato i tre livelli delle riunioni capitolari</p>

¹¹⁵ Ivi 9,11: FF 32.

¹¹⁶ Rb 7,3: FF 95.

¹¹⁷ Lmin 10: FF 235.

¹¹⁸ Rnb 11,6-12: FF 37.

<p>alla conversione della vita (cf. I Cel. 30; FF 368). «Avendo disprezzato tutte le cose terrene ed essendo immuni da qualsiasi amore egoistico, dal momento che riversavano tutto l'affetto del cuore in seno alla comunità, cercavano con tutto l'impegno di donare perfino se stessi per venire incontro alle necessità dei fratelli. Erano felici quando potevano riunirsi, più felici quando stavano insieme; ma era per tutti pesante il vivere separati, amaro il distacco, doloroso il momento dell'addio» (I Cel. 39; FF 387). Questi modi di stare insieme mostrano i frati radunati in ogni genere di capitoli. Spesso infatti il beato Francesco prescrive ai frati e ai ministri di radunarsi insieme al Ministro generale nei capitoli nei quali egli dà il suo saluto agli «amatissimi frati... in Colui che ci ha redenti e ci ha lavati nel suo prezioso sangue» (Lett. Ord.; FF 215), e ad essi rivolge salutari esortazioni. Ed esorta pure i Ministri provinciali affinché ciascuno si impegni molto spesso a «riunirsi con i suoi frati... per trattare delle cose che riguardano Dio» (Rnb 18; FF 50). E nel capitolo conventuale e «ovunque si troveranno i frati, si mostrino familiari tra loro» (Rb 6; FF 90).</p>	<p>separazione, amaro il distacco, doloroso il momento dell'addio»¹¹⁹. Francesco prescrive ai frati e ai Ministri di radunarsi insieme al Ministro generale nei Capitoli per trattare «tutte le altre cose, che non figurano nella Regola»¹²⁰. E chiede pure a ogni Ministro provinciale di «riunirsi con i suoi frati, ovunque piaccia a loro...», per trattare delle cose che riguardano Dio»¹²¹. Quello che il padre san Francesco scrive sui Capitoli nell'Ordine vale anche, a livello locale, per il Capitolo conventuale.</p>	
<p>e) «Illuminato con una risposta dal cielo [S. Francesco] comprese che egli era stato mandato dal Signore a questo scopo: guadagnare a Cristo le anime...l'uomo di Dio», perciò, insieme con gli altri compagni, andò ad abitare in un tugurio abbandonato», e in seguito... divenuto «araldo del Vangelo, incominciò a percorrere città e villaggi e ad annunciarvi il regno di Dio» (LM IV, 2, 3, 5; FF 1066, 1067, 1072). Questa comune attività di apostolato di tutto l'Ordine è bene incoraggiata ed</p>		<p>Abbiamo tolto la lettera "e" perché il tema della testimonianza evangelica sarà trattato nel Capitolo IV.</p>

¹¹⁹ 1Cel 39; FF 387.

¹²⁰ Lmin 22; FF 239.

¹²¹ Rnb 18,1; FF 50.

<p>espressa da questa esortazione apostolica di S. Francesco ai suoi frati: «tutti gli uomini della terra, che sono e saranno, noi tutti frati minori, servi inutili, umilmente preghiamo e supplichiamo di perseverare nella vera fede e nella penitenza, poiché diversamente nessuno può essere salvo» (Rnb 23; FF 68).</p>		
<p>f) E dopo che dal beato Francesco fu istituita la Fraternità dei frati Minori, «moltissimi, infiammati dalla sua predicazione, si vincolavano alle nuove leggi della penitenza, secondo la forma indicata dall'uomo di Dio. Il servo di Cristo stabilì che la loro forma di vita si denominasse Ordine dei fratelli della penitenza. C'erano anche delle Vergini, che si consacravano a perpetua castità; tra esse, Chiara, vergine carissima a Dio, che fu la prima pianticella... che fu, in Cristo, la figlia del padre San Francesco, poverello, e la madre delle Povere Dame» (LM IV, 6; FF 1073). In seguito lo stesso primo Ordine, come fertile albero, produsse diverse famiglie di Frati Minori. Perciò è sommamente conveniente che tutti coloro che hanno come unico padre S. Francesco, coltivino costantemente la comunione fraterna, affinché sempre e dovunque fiorisca la pienezza del carisma francescano.</p>	<p>i) La famiglia francescana, come albero rigoglioso, si compone di diversi rami: i Frati Minori; le consacrate che scelgono «la forma di vita dell'Ordine delle sorelle povere»¹²² o Clarisse; i consacrati e le consacrate del Terz'Ordine Regolare; e gli appartenenti all'Ordine Francescano Secolare. Perciò è sommamente conveniente che tutti coloro che hanno san Francesco come padre comune, coltivino costantemente la comunione fraterna e così sempre e dovunque fiorisca la pienezza del carisma francescano.</p>	<p>Abbiamo sintetizzato questo paragrafo.</p>
	<p>j) La fraternità francescana, poi, si allarga a tutti gli esseri umani, verso i quali i frati devono mostrarsi sempre accoglienti: «E chiunque verrà da loro, amico o avversario, ladro o brigante, sia ricevuto con bontà»¹²³. A loro devono annunciare la pace: «Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: 'Il Signore ti dia la pace!'»¹²⁴. Lo spirito di fraternità si estende fino ad abbracciare tutto il creato, che san</p>	<p>Abbiamo allargato il concetto della fraternità a tutti gli uomini e a tutto il creato.</p>

¹²² RsC 1,1: FF 2750.

¹²³ Rnb 7,14: FF 26.

¹²⁴ 2Test 23: FF 121.

	<i>Francesco vede come un riflesso della bellezza e bontà di Dio: «Laudato sie, mi' Signore, cum tutte le Tue creature»¹²⁵.</i>	
Titolo I: La fraternità francescana		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Capitolo IV, Titolo I: La Vita Fraterna Francescana		
	54. §1. <i>La vita fraterna trova il suo modello e il suo dinamismo unificante nella comunione della Santissima Trinità¹²⁶, che trasforma i rapporti umani e crea un nuovo tipo di solidarietà¹²⁷.</i>	Abbiamo dato una motivazione spirituale e teologica, e si rimanda ai documenti della Chiesa.
	§2. <i>La vita fraterna è una manifestazione particolare della comunione della Chiesa e un segno dell'unità universale ed escatologica alla quale essa tende. La stessa fraternità, con la condivisione dei beni, la comunione fraterna e il progetto comune di vita e di attività è anche testimonianza profetica in un mondo spesso diviso e contrapposto¹²⁸.</i>	Abbiamo aggiunto questo paragrafo per evidenziare la dimensione profetica della fraternità, ispirandoci al documento <i>Vita fraterna in comunità</i> .
86 - § 1. Per meglio promuovere ed esprimere la comune professione dei voti, i frati praticano una forma comune di vita e si raccolgono in una vera comunità, radicata e fondata nella carità, legata dagli stessi vincoli spirituali e giuridici, e strutturata sul modello della comunità ecclesiale.	§3. Per meglio promuovere ed esprimere la forma di vita evangelica, nata per divina ispirazione dal cuore di san Francesco¹²⁹ , i frati si raccolgono in una fraternità radicata nella carità di Dio, animata dallo Spirito Santo, nutrita dalla Parola e dall'Eucaristia e impegnata nella missione della Chiesa.	Abbiamo rielaborato e arricchito questo paragrafo.
§ 2. Poiché i frati devono ogni giorno costruire la	§4. I frati costruiscano ogni giorno, con l'aiuto della	Abbiamo dato delle linee francescane concrete al

¹²⁵ Cant 5: FF 263.

¹²⁶ Cfr. *Vita fraterna in comunità* 10.

¹²⁷ Cfr. VC 41.

¹²⁸ Cfr. *Vita fraterna in comunità* 10; **CIC, cann. 602 e 607**.

¹²⁹ Cfr. 2Test 14: FF 116.

<p>loro comunione di vita, ognuno utilizzi il dono ricevuto per il bene del fratello, e tutti insieme per il bene comune; perciò si sforzino di realizzare e di essere fedeli ad una forma di vita che accresca e renda manifesta nei singoli conventi, nelle province e in tutto l'Ordine la vera fraternità, ossia la famiglia dei frati.</p>	<p>grazia, la loro comunione di vita. Per questo, si accolgano a vicenda come doni del Signore; si amino reciprocamente con tutto il cuore; rispettino la storia dei fratelli fatta di ricchezza e fragilità; coltivino con ampia apertura il dialogo; si comunichino con confidenza le proprie esperienze; manifestino con fiducia le loro necessità; si aiutino e si sostengano l'un l'altro e con carità si servano vicendevolmente¹³⁰; mettano a disposizione dei fratelli i loro talenti e la loro creatività; esprimano il senso di appartenenza alla fraternità nei conventi, nelle Province, nelle Custodie e nell'Ordine.</p>	<p>discorso sulla fraternità</p>
	<p>55. §1. I frati siano fedeli alla loro vocazione di testimoniare e annunziare a tutti i popoli la presenza salvifica del Signore Gesù e la possibilità di realizzare un mondo di fratelli. Perciò non temano di essere creativi nell'attuare la proposta evangelica, ponendo particolare attenzione ai fenomeni che trasformano le relazioni umane: mezzi di comunicazione, migrazioni, cambiamenti culturali, sociali, ideologici e religiosi.</p>	<p>Abbiamo creato un nuovo numero sulla pluriculturalità, ispirandoci alla lettera del Congresso Fraterno di Nairobi.</p>
	<p>§2. La relazione e lo scambio fra culture, secondo il magistero della Chiesa¹³¹, sono un valore che arricchisce anche la vita fraterna; perciò sia accolta da tutti i frati la molteplice ricchezza delle diverse culture e promosso l'incontro e il dialogo tra di esse.</p>	
	<p>§3. I frati cerchino di avere una vera conoscenza dell'altro, accolgano con rispetto la sua originalità e valorizzino la visione della sua cultura.</p>	
	<p>§4. I frati cerchino di vivere come un'occasione di crescita umana e spirituale gli eventuali conflitti della vita fraterna. Inoltre, riconoscendo i limiti della</p>	

¹³⁰ Cfr. Rnb 5,14: FF 20.

¹³¹ Cfr. RM 52; CV 26; EG 116; *Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica* 33.

	<i>propria esperienza e della propria visione della vita, curino la mutua integrazione fra le varie culture</i> ¹³² .	
87 - § 1. Nell'ambito dell'Ordine, della provincia e del convento si favoriscano opportune e vicendevoli relazioni tra i frati al fine di promuovere l'unità di vita, di governo, di formazione e apostolato.	56. §1. Nell'Ordine, <i>nelle Conferenze e Federazioni</i> , nelle circoscrizioni e nei conventi, <i>chiamati ad essere casa e scuola di comunione</i> ¹³³ , si favoriscano opportune e vicendevoli relazioni tra i frati al fine di promuovere la vita <i>fraterna</i> , la formazione <i>iniziale e permanente</i> e la missione.	Abbiamo arricchito il contenuto aggiungendo una citazione magisteriale e il riferimento alle Conferenze e Federazioni
§ 2. Per suscitare e conservare il senso di collaborazione e responsabilità tra i singoli frati, si favorisca in tempo e modo opportuno un dialogo di informazione e consultazione tra i frati, sia nei capitoli e Definitorii che nei colloqui familiari e personali.	§2. Per <i>accrescere</i> il senso di <i>appartenenza, partecipazione</i> , collaborazione e responsabilità di tutti, si favorisca <i>un clima di reciproca fiducia ed apertura</i> ¹³⁴ . <i>Ci siano un'effettiva comunicazione e consultazione tra i frati, sia nei Capitoli e negli altri incontri formali</i> , sia nei colloqui familiari e personali, <i>come anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione</i> ¹³⁵ .	Abbiamo arricchito il contenuto aggiungendo una citazione magisteriale.
§ 3. È dovere di tutti i frati cooperare per conoscere meglio la volontà di Dio; essi poi sempre e volentieri mettano in pratica le decisioni dei Superiori, ai quali spetta guidare la comunità secondo la Regola e le Costituzioni.	§3. <i>Al fine di far crescere lo spirito fraterno</i> , i frati cooperino <i>nel discernimento della</i> volontà di Dio <i>attraverso la preghiera, la valutazione dei cambiamenti in atto nella Chiesa, nell'Ordine e nella società, l'attenzione ai segni dei tempi. Ricordino, poi, che devono</i> mettere in pratica le decisioni dei Capitoli e dei Ministri, Custodi e Guardiani, ai quali spetta guidare e <i>animare la fraternità</i> .	Abbiamo arricchito il contenuto ampliando la visuale
	57. §1. <i>I frati si riuniscano in Capitolo per discernere, alla luce dello Spirito Santo, le modalità adeguate per custodire e rendere attuale, nelle diverse situazioni</i>	Abbiamo creato un paragrafo nuovo citando un documento magisteriale per mettere in evidenza l'importanza dei capitoli a livello spirituale e

¹³² Tutto questo numero si ispira alla lettera finale del Congresso Fraterno di Nairobi, *Commentarium Ordinis* (III, 2011) p. 9-14.

¹³³ Cfr. NMI 43.

¹³⁴ Cfr. VC 50.

¹³⁵ *Cfr. CIC, can. 633.*

	storiche e culturali, il carisma francescano e il patrimonio spirituale dell'Ordine¹³⁶.	carismatico.
88 - § 1. La comunione della carità fraterna sia promossa in modo speciale mediante i capitoli generali e provinciali, nei quali rispettivamente la fraternità di tutto l'Ordine e di tutta la provincia, riunita nel nome del Signore, si deve manifestare, confermare e perfezionare.	§2. La comunione della carità fraterna sia promossa particolarmente mediante i Capitoli generali, provinciali, custodiali e conventuali. I Capitoli, infatti, costituiscono l'occasione più idonea per discernere comunitariamente la volontà di Dio sulla fraternità¹³⁷.	Abbiamo arricchito il contenuto
§ 2. È soprattutto nel capitolo conventuale che si deve promuovere la carità fraterna. In esso, infatti, i frati hanno tutta la possibilità di trattare, nel nome del Signore, le cose che riguardano la vita spirituale, familiare e apostolica, o nella forma di un fraterno consenso, o come consiglio del Guardiano a norma delle Costituzioni, o come autorità collegiale.	§3. Il Capitolo conventuale, che può agire —a norma delle Costituzioni—o sotto forma di fraterno consenso, o come consiglio del Guardiano, o come autorità collegiale, nella tradizione dell'Ordine è una delle espressioni più significative della vita fraterna. In esso si promuova la comunione di vita e si trattino le cose che riguardano la crescita umana , spirituale, familiare e apostolica dei frati e della fraternità. Nel Capitolo, ancora, si curi la formazione permanente e, con il coinvolgimento di tutti, si compiano il discernimento comunitario, la programmazione e la verifica delle attività, come anche la revisione di vita e la correzione fraterna.	Abbiamo arricchito il contenuto
§ 3. Tutti i frati che ne hanno il diritto, secondo il n. 202 delle Costituzioni, devono partecipare con vivo senso di responsabilità al capitolo conventuale manifestando umilmente e liberamente il proprio parere, offrendo la collaborazione della personale esperienza per la soluzione dei problemi e per le iniziative comuni da programmare e realizzare.	§4. Tutti i frati che ne hanno il diritto secondo le Costituzioni 225, §1 partecipino con vivo senso di corresponsabilità e con spirito creativo al Capitolo conventuale. Ascoltino e accolgano con cuore aperto quello che dicono i fratelli e manifestino umilmente e con franchezza¹³⁸ il proprio parere. Diano il personale apporto di idee, competenze ed esperienze per rinnovare la vita fraterna e apostolica, per dare soluzione ai problemi che si presentano e per programmare e realizzare le iniziative comuni.	Abbiamo arricchito il contenuto

¹³⁶ Cfr. ivi 42.

¹³⁷ Cfr. CIC can 631 e 632.

¹³⁸ Cfr. Discorso conclusivo di Papa Francesco alla III^a Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 18 Ottobre, 2014.

89 - § 1. L'osservanza della vita comune non impedisca né limiti le legittime iniziative dei singoli frati, le quali anzi devono essere stimolate, considerate e ordinate secondo i bisogni e il vantaggio della comunità e degli stessi frati.	58. §1. <i>I Ministri, Custodi e Guardiani siano aperti e sensibili verso le legittime iniziative dei frati, maturate da un serio discernimento fraterno, specialmente quelle riguardanti nuove forme di evangelizzazione. In tal modo i frati possono rispondere alla chiamata di Dio valorizzando i doni ricevuti e facendoli fruttificare a beneficio della fraternità, della Chiesa e della società</i> ¹³⁹ .	Abbiamo espresso il contenuto in termini positivi e più ampi
§ 2. I frati tuttavia non cerchino solo quello che è a proprio vantaggio né esercitino le proprie attività quasi avulsi dalla comunità, né pospongano il bene della fraternità all'interesse personale.	§2. Le attività e <i>gli impegni</i> personali dei frati <i>siano valutati, discussi e concordati con la fraternità, in modo che rispondano al bene personale e comune. In ogni caso i frati, animati da maturità umana e religiosa, sappiano anteporre</i> il bene della fraternità all'interesse personale.	Abbiamo espresso il contenuto in termini positivi e più concreti
90 - § 1. I Superiori esercitino l'autorità verso i frati in modo da far loro comprendere l'amore con cui Dio li ama; li guidino all'unità della carità, e abbiano molto a cuore il bene spirituale e temporale della comunità e dei singoli frati.	59. §1. I <i>Ministri, Custodi e Guardiani</i> esercitino <i>il servizio dell'autorità con carità e familiarità</i> ¹⁴⁰ : <i>animino costantemente la fraternità; garantiscano il tempo necessario per la preghiera e ne curino la qualità; promuovano la dignità della persona e un'obbedienza responsabile e attiva; infondano coraggio e speranza nelle difficoltà; tengano vivo il carisma dell'Ordine e il "sentire con la Chiesa"; accompagnino il cammino di formazione permanente dei frati</i> ¹⁴¹ .	Abbiamo arricchito il contenuto, ispirandoci al documento <i>Il servizio dell'autorità e l'obbedienza</i>
§ 2. I frati amino i propri Superiori e obbediscano loro con lieto animo, prendano parte con la preghiera e con l'opera alle loro sollecitudini, in modo che essi possano adempiere più fruttuosamente il loro ufficio.	§2. I frati amino i propri <i>Ministri, Custodi e Guardiani</i> , obbediscano loro <i>e li rispettino</i> con lieto animo, <i>preghino e collaborino generosamente con loro, aiutandoli a portare il peso del loro servizio.</i>	Abbiamo aggiornato il linguaggio

¹³⁹ Cfr. CIC can. 618.

¹⁴⁰ Cfr. Rb 10,5: FF 102.

¹⁴¹ **Cfr. CIC, can. 619.**

<p>91 - § 1. I frati dimostrino sempre il loro vicendevole amore con gesti di squisita umanità; si aiutino scambievolmente in ogni genere di servizi spirituali e materiali, favorendo la maturazione e l'operosità di ciascuno.</p>	<p>60. §1. I frati dimostrino sempre il loro vicendevole amore con gesti di umanità, cortesìa e carità evangelica e si aiutino scambievolmente da fratelli in ogni genere di servizi spirituali e materiali, favorendo la maturazione e l'operosità di ciascuno.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio</p>
<p>§ 2. I frati evitino giudizi, parole ed azioni che in qualsiasi modo possano impedire o turbare la pace, la carità e i doveri dell'amore fraterno; vigilino attentamente che nella comunità non sorgano divisioni o preferenze personali a motivo della differenza di condizione o di età; differenza che anzi deve offrire nuovi motivi di carità e di unità. Perdonino poi prontamente ogni eventuale offesa ricevuta.</p>	<p>§2. I frati evitino giudizi, parole ed azioni che in qualsiasi modo possano impedire o turbare la pace e la carità fraterna.</p>	<p>Abbiamo diviso il paragrafo 2 in tre paragrafi, data la sfida dell'individualismo odierno, dando spazio alla diversità di opinione e aggiornando il linguaggio</p>
	<p>§3. Quando, com'è legittimo, ci fossero diversità di opinione, esprimano il proprio parere con convinzione e gentilezza e gli altri lo accolgano con rispetto, ricercando insieme la soluzione migliore.</p>	
	<p>§4. I frati promuovano lo spirito di comunione fraterna, evitino ogni divisione provocata dalla differenza di età, cultura, provenienza, formazione, interessi e attività, e perdonino prontamente ogni eventuale offesa ricevuta.</p>	
<p>92 - § 1. I Superiori e gli altri frati esercitino una continua e premurosa carità a favore dei frati più anziani o malati; e si provveda ad aiutarli spiritualmente, soprattutto per mezzo dei sacramenti.</p>	<p>61. §1. I Ministri, Custodi, Guardiani e tutti i frati abbiano particolare attenzione e premura per i frati anziani, malati, deboli o in difficoltà, come vorrebbero averle per sé in circostanze simili¹⁴². Li aiutino umanamente e spiritualmente soprattutto per mezzo dei sacramenti, li sostengano con la presenza e con gesti concreti di servizio e offrano loro l'assistenza e le cure necessarie.</p>	<p>Abbiamo messo un riferimento sanfrancescano e migliorato il contenuto.</p>

¹⁴² Cfr. ivi 6,9: FF 92.

<p>§ 2. I frati infermi manifestino senza timore il proprio stato, perché si possa provvedere ad essi ciò che è necessario per recuperare la salute o almeno alleviare le pene e gli incomodi della malattia; e sappiano che, offrendo a Dio la loro infermità, contribuiscono in massimo grado alla propria santificazione, alle opere di apostolato e alla vita della comunità.</p>	<p>§2. I frati infermi <i>o colpiti da qualche sofferenza non esitano a</i> manifestare il proprio stato, <i>affinché</i> si possa provvedere <i>a loro</i> ciò che è necessario per recuperare la salute o almeno alleviare <i>il dolore e i disagi</i> della malattia. <i>Essi, poi, sostengano con fede infermità e sofferenze¹⁴³</i>, e offrano a Dio <i>le loro pene in unione alla croce di Cristo, consapevoli che proprio così</i> contribuiscono alla propria santificazione, <i>alla vita della fraternità e all'edificazione del Regno di Dio.</i></p>	<p>Abbiamo messo un riferimento sanfrancescano e migliorato il contenuto</p>
<p>26. § 2. Il Sacro Convento di Assisi sovrasta tutti gli altri conventi per la sua altissima dignità, essendo affidato alla sua custodia l'insigne santuario nel quale riposa lo stesso Serafico Padre, e per essere stato dichiarato capo e madre di tutto l'Ordine ed eretto in basilica patriarcale e cappella papale. Tutti i frati lo ritengono come centro della spiritualità dell'Ordine, delle province e dei conventi, e ad esso si sentano spiritualmente legati. È doveroso che nello stesso Sacro Convento vengano collocati dei frati scelti da tutte le province, i quali testimonino e confermino la fedeltà di tutti gli altri frati della provincia verso il carisma e la perfezione francescana, e siano capaci di promuovere la vitalità del Convento medesimo. Il Sacro Convento è retto giuridicamente da uno Statuto particolare.</p>	<p>62. §1. Il Sacro Convento di Assisi, <i>al quale è annessa la Basilica di san Francesco che custodisce il corpo del Serafico Padre, è il cuore dell'Ordine. Questo luogo fu proclamato da papa Gregorio IX, nel 1230, caput et mater totius Ordinis Minorum. Per questo vi siano collocati frati, provenienti dalle varie Province e Custodie, che siano atti a vivere e a testimoniare fra confratelli di diverse culture il carisma minoritico.</i></p>	<p>I Abbiamo portato qui il 26 §2 e semplificato il linguaggio.</p>
	<p>§2. Il Sacro Convento è retto giuridicamente da uno statuto particolare.</p>	<p>L</p>

¹⁴³ Cfr. Cant 24: FF 263.

Titolo II: Aspetti particolari di vita graterna

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Capitolo IV, Titolo II: Le Pratiche della Vita Comune		
<p>93 - § 1. La natura stessa e la disciplina della fraternità esigono che i frati compiano alcune azioni in comune e convergano in alcune forme esterne di vita quali mezzi adatti per rinsaldare ed esprimere l'unità di una vita comune.</p>	<p>63. La natura stessa della fraternità, <i>icona della Trinità</i>, esige che i frati <i>rafforzino</i> la comunione della vita <i>fraterna con</i> alcune azioni in comune. Anche le attività svolte dal singolo frate siano coordinate con le finalità della fraternità.</p>	<p>Abbiamo fatto riferimento alla Trinità e unito i due paragrafi in un unico numero</p>
<p>§ 2. Le attività che sono svolte in maniera personale, secondo le esigenze della vita spirituale o dell'apostolato del singolo frate, siano coordinate con le finalità della comunità.</p>		
<p>94 - Nel capitolo conventuale si stabilisca un opportuno orario per gli atti della comunità, lo si armonizzi con le necessità della vita spirituale e apostolica dei singoli frati, e sia confermato dal Superiore maggiore.</p>	<p>64. Il Capitolo conventuale, <i>strumento privilegiato di comunione, programmazione e revisione</i>, stabilisca l'orario degli atti comuni, <i>tenendo conto</i> delle necessità della vita <i>quotidiana, della fraternità</i> e dei singoli frati. <i>Detto orario</i> sia confermato dal <i>Ministro o Custode</i>.</p>	<p>Abbiamo arricchito il numero e tenuto conto della prassi attuale</p>
<p>95 - § 1. I frati siano fedeli nella partecipazione comunitaria alle celebrazioni liturgiche e alle altre sacre azioni; e così diffondano la ricchezza interiore, alimentata dalla comunione liturgica, sia nell'apostolato comunitario sia in tutta la vita familiare.</p>	<p>65. §1. Tutti i frati siano fedeli <i>a partecipare comunitariamente</i> alle celebrazioni liturgiche e agli altri <i>incontri di preghiera: mettendosi insieme in contatto con il mistero divino consolidano</i> la comunione <i>tra loro e con il Popolo di Dio</i>¹⁴⁴.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio</p>
<p>§ 2. I frati, che costituiscono una medesima famiglia, partecipino pure alla stessa mensa comune,</p>	<p>§2. <i>Poiché</i> costituiscono una medesima famiglia¹⁴⁵, i frati</p>	<p>Abbiamo unito i paragrafi 2 e 3 e l'ultima parte del paragrafo 4</p>

¹⁴⁴ Cfr. CIC, can. 663.

¹⁴⁵ Cfr. CIC, can. 602.

esprimendo così il mutuo amore e la somiglianza con il convito eucaristico. Alla mensa si faccia precedere una breve lettura spirituale.	partecipino con gioia alla stessa mensa comune e ai momenti di distensione e conversazione fraterna. Anche quando si trovano fuori del convento rimangano sempre in comunione con la propria fraternità.	
§ 3. Cerchino di prendere parte attivamente e lietamente anche alla ricreazione comune e alla conversazione fraterna.		
§ 4. I frati adempiano con gioia ai doveri della famiglia e alla cura della casa; e, trovandosi fuori, amino rimanere uniti con il pensiero alla propria comunità.	§3. I frati si prendano cura della casa e adempiano, per quanto è possibile, i servizi domestici quotidiani, come segno di minorità e fraternità.	Abbiamo sottolineato l'elemento carismatico
96 - § 1. Per meglio custodire l'intimità e la libertà della vita comune, non sia permesso agli estranei, se non per giusto motivo, l'accesso alle parti interne del convento.	66. §1. Per meglio custodire l'intimità e la libertà della vita fraterna, il Capitolo conventuale riservi una zona del convento ai soli frati, con la conferma del Ministro o Custode. Il Guardiano, per una causa ragionevole e nei singoli casi, può consentirvi l'accesso anche ad altre persone¹⁴⁶.	Abbiamo unito i paragrafi 1 e 2 e aggiornato il linguaggio
§ 2. È competenza dei Superiori maggiori definire o mutare i limiti della clausura; il Guardiano invece, per una causa ragionevole, può solo sospenderla per singoli casi.		
§ 3. Si favorisca il silenzio, utile al lavoro, allo studio e allo spirito di preghiera. Nel fare uso degli strumenti di comunicazione si osservi la necessaria discrezione e si eviti tutto quanto può nuocere alla propria vocazione e mettere in pericolo la castità di una persona consacrata (can. 666).	§2. I frati favoriscano in convento un clima di silenzio, utile allo spirito di preghiera, al lavoro e allo studio.	Abbiamo diviso il paragrafo 3 in due paragrafi
	§3. I frati si formino al buon uso dei mezzi di comunicazione sociale, i quali oltre che contribuire allo sviluppo della persona, all'accrescimento della conoscenza, allo scambio delle informazioni e alla possibilità di maggiori relazioni, sono anche utili all'opera di evangelizzazione. I frati ne facciano uso	Abbiamo scelto un linguaggio più positivo e aggiornato

¹⁴⁶ Cfr. CIC, Can. 667 §1.

	<i>con maturità, responsabilità e moderazione, facendo attenzione che a causa di essi non siano impoverite le relazioni con i fratelli del proprio convento e non sia recato danno alla propria vita consacrata.</i>	
§ 4. I frati del nostro Ordine e delle altre famiglie francescane, come pure gli ospiti che giungono ai nostri conventi, siano accolti con religiosa carità e ospitalità.	§4. <i>I membri dell'intera famiglia francescana</i> , come pure gli altri ospiti che giungono ai nostri Conventi, siano accolti <i>con bontà</i> ¹⁴⁷ , carità e ospitalità.	Abbiamo ampliato il senso di ospitalità e inserito un elemento carismatico
97 - § 1. L'abito religioso dei frati, che è segno della nostra consacrazione e fraternità e testimonianza di povertà, sia semplice e modesto, povero e decente, costituito dalla tonaca con cappuccio di colore nero e dal cingolo bianco. L'abito di color cenerino si può usare in alcuni luoghi per una causa ragionevole, che dovrà essere comprovata dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.	67. §1. L'abito religioso dei frati, segno di vita consacrata, fraterna e povera, sia semplice, modesto e decente, costituito dalla tonaca con il cappuccio, di colore <i>grigio o</i> nero, e dal cingolo bianco, al quale si può portare appesa, secondo l'usanza, la corona francescana della Beata Vergine Maria. <i>La scelta del colore dell'abito religioso è demandata agli Statuti provinciali e custodiali</i> ¹⁴⁸ .	Abbiamo aggiornato il linguaggio, preso atto della situazione attuale dell'Ordine, e unito i primi due paragrafi.
§ 2. È cosa lodevole portare appesa al cingolo, secondo l'usanza, la corona francescana della Beata Vergine Maria.		
§ 3. I frati portino l'abito dell'Ordine. Il Ministro generale tuttavia può concedere l'uso di un abito diverso, per cause particolari e per tutta la loro durata.	§2. I frati portino l'abito dell'Ordine. <i>Gli Statuti provinciali e custodiali</i> tuttavia possono concedere l'uso di un <i>vestito</i> diverso, per cause particolari e per tutta la loro durata. <i>Anche tale vestito sia semplice, modesto e decente.</i>	Abbiamo tenuto conto della prassi attuale
98 - § 1. È conveniente che i frati in viaggio, sostando in città o paesi dove ci sono conventi dell'Ordine, si rechino in essi per quanto è possibile.	68. §1. È conveniente che i frati in viaggio, sostando in città o paesi dove ci sono Conventi dell'Ordine, si rechino in essi, per quanto è possibile, <i>avendo cura di darne cortese preavviso.</i>	Abbiamo aggiunto il preavviso
§ 2. Le vacanze siano concesse secondo gli Statuti provinciali e secondo le diversità dei tempi e delle necessità, però in quella forma che si addice a religiosi.	§2. Le vacanze siano concesse secondo gli Statuti provinciali <i>e custodiali</i> e secondo le diversità dei tempi e delle necessità <i>personali, sempre, però, in</i>	Abbiamo aggiornato il linguaggio

¹⁴⁷ Cfr. Rnb 7,14: FF 26.

¹⁴⁸ **Cfr. CIC, can. 669 §1.**

	conformità con la professione di vita evangelica dei frati.	
99 - § 1. Verso i genitori, parenti e benefattori, per i quali si prega in privato e in comune, i frati adempiano all'obbligo della gratitudine a loro edificazione e profitto spirituale.	69. §1. <i>I frati ringrazino Dio per i loro</i> genitori, parenti, amici , benefattori e collaboratori . Verso di loro esprimano gratitudine con la preghiera e con il sostegno nelle loro difficoltà.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 2. I frati, che hanno scelto di servire unicamente Dio, non si immischino inopportuno negli affari dei parenti; ma, se questi si trovano in necessità, i Superiori, con prudente giudizio e carità, procurino di aiutarli.	§2. Dal momento che sono entrati a far parte di questa fraternità , i frati non si immischino inopportuno negli affari dei parenti; ma, se questi si trovassero in necessità, i Ministri, Custodi e Guardiani , con prudente giudizio e carità, procurino di offrire loro un aiuto concreto, secondo gli Statuti provinciali e custodiali.	Abbiamo inserito un procedimento amministrativo per provvedere possibili aiuti ai familiari dei frati in caso di necessità.
§ 3. I benefattori insigni dell'Ordine o della provincia potranno essere annoverati tra i figli ed amici spirituali dell'Ordine o della provincia dai rispettivi Ministri, ad essi sia comunicata, con apposito documento, la partecipazione a tutte le grazie spirituali del nostro Ordine.	§3. I benefattori dell'Ordine, della Provincia e della Custodia siano inclusi nella preghiera della fraternità e, se lo si ritiene opportuno, siano annoverati tra gli amici dell'Ordine, della Provincia o della Custodia con un appropriato riconoscimento stabilito dai rispettivi Ministri o Custodi.	Abbiamo aggiornato il linguaggio
100 - Tutti quelli che lavorano presso di noi siano trattati con giustizia e carità, siano aiutati nella loro vita cristiana, e siano equamente retribuiti secondo il contratto di lavoro a norma delle leggi civili vigenti,	70. §1. Tutti quelli che lavorano nei Conventi e nelle opere dell'Ordine siano trattati con giustizia e carità e siano equamente retribuiti secondo il contratto di lavoro a norma delle leggi civili vigenti. Con loro i frati si comportino con rispetto e discrezione.	Abbiamo diviso il numero in 2 paragrafi per sottolineare i diversi aspetti del nostro rapporto con i collaboratori.
	§2. La presenza dei collaboratori non esima i frati dalla corresponsabilità e sussidiarietà nella gestione dei servizi domestici e delle opere.	
101 - I frati godano di essere stimati minori e si mostrino familiari fra di loro. Quando è richiesto l'ordine di precedenza, si osservino gli Statuti generali.	Fraterna verso i defunti	Abbiamo tolto questo numero, rimandandolo agli Statuti.

Titolo III: La carità fraterna verso i defunti

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Attuale Capitolo IV, Titolo III: Il dovere della carità verso i defunti		
<p>102 - § 1. Poiché è cosa buona e salutare pregare per i defunti affinché siano assolti dai loro peccati, i frati abbiano massima cura e sollecita carità verso tutti i nostri frati, parenti, amici e benefattori che hanno lasciato questo mondo. Le anime dei frati e di tutti i fedeli defunti, per i quali i frati secondo il mandato della Regola sono tenuti a pregare, siano aiutate con pii suffragi.</p>	<p>71. §1. È cosa buona e salutare, <i>segno di unione fraterna</i>, che i frati preghino per i defunti¹⁴⁹, soprattutto per i confratelli, parenti, amici e benefattori, <i>in modo che, per la comunione esistente fra tutte le membra di Cristo, i defunti ricevano un aiuto spirituale e i frati il conforto della speranza.</i></p>	<p>Abbiamo rielaborato il testo ispirandoci alla Regola e ai Principi e Norme del Messale Romano N. 335.</p>
	<p>§2. <i>I frati, in segno della comunione fraterna, partecipino, per quanto è possibile, alle esequie dei confratelli e a quelle dei parenti di un confratello, secondo gli Statuti provinciali e custodiali.</i></p>	<p>Abbiamo inserito due nuovi paragrafi.</p>
	<p>§3. <i>I frati visitino e curino le tombe dei confratelli e tengano aggiornato il _necrologio dei frati defunti per mantenerne viva la memoria.</i></p>	
<p>§ 2. Per i frati, i parenti, gli amici e i benefattori defunti, in ogni convento si celebri mensilmente una Messa a cui i frati parteciperanno; se impediti, assistano ad un'altra Messa o recitino i Vespri.</p>	<p>§4. In ogni fraternità si celebri mensilmente una Messa per i frati, i parenti, gli amici e i benefattori defunti, <i>con la partecipazione</i> di tutti i frati. <i>Chi non potesse essere presente, compia gli esercizi di pietà previsti dagli Statuti provinciali e custodiali.</i></p>	<p>Abbiamo aggiunto un riferimento agli Statuti perchè di fatto la pratica è diversa secondo i luoghi.</p>
<p>§ 3. Il giorno dopo la commemorazione dei defunti, si</p>	<p>§5. <i>Nel mese di novembre, secondo le consuetudini</i></p>	<p>Abbiamo tenuto conto delle diverse prassi.</p>

¹⁴⁹ Cfr. Rb 3,4: FF 83.

compiano i suffragi come indicato nel paragrafo precedente; e tutti i sacerdoti celebrino il sacrificio della Messa per gli stessi defunti.	locali , ogni fraternità faccia la commemorazione dei defunti della famiglia francescana: in loro suffragio tutti i frati celebrino la Liturgia delle Ore e tutti i presbiteri celebrino la Messa.	
§ 4. Gli Statuti generali e provinciali fissino con molta accuratezza gli altri suffragi.	§6. Altri suffragi siano stabiliti con accuratezza negli Statuti generali, provinciali e custodiali .	Abbiamo leggermente modificato il linguaggio
Titolo IV: Le relazioni con l'intera famiglia francescana		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Attuale Capitolo IV, Titolo V: Le relazioni con le altre famiglie francescane		
114 - § 1. Siano coltivate relazioni di fraterna comunione e cooperazione con i frati delle altre famiglie del Serafico Padre S. Francesco; perciò i nostri frati promuovano opportune iniziative e collaborino alle iniziative delle altre famiglie, al fine di consolidare la vita e l'apostolato dell'Ordine Serafico.	72. I frati coltivino relazioni di viva e reciproca comunione e di cooperazione con tutti i membri dell'intera famiglia francescana . Inoltre promuovano opportune iniziative comuni al fine di rendere presente in modo più efficace il carisma francescano nella vita e nella missione della Chiesa .	Abbiamo unito i due paragrafi per sottolineare l'unità della famiglia francescana
§ 2. Si promuova, inoltre, l'unità dello spirito francescano nel primo e nel secondo Ordine, nelle Congregazioni e Istituti francescani e nell'Ordine Francescano Secolare, affinché si manifesti in pieno il carisma serafico.		
115 - § 1. I Superiori maggiori esercitino la loro autorità e curino l'assistenza spirituale nelle case delle religiose affiliate o aggregate al nostro Ordine, come stabilito nelle loro rispettive costituzioni, e vi effettuino le visite canoniche, a norma del diritto.	73. §1. Il Serafico Padre san Francesco promise a santa Chiara e alle sue sorelle di avere sempre per loro cura diligente e sollecitudine speciale¹⁵⁰. Perciò i Ministri e Custodi esercitino la loro autorità ordinaria sui monasteri delle Clarisse uniti al nostro Ordine e provvedano all'assistenza spirituale di tutte le Clarisse Urbaniste designando frati idonei e preparati. Inoltre	Abbiamo inserito l'elemento carismatico, aggiornato il linguaggio e favorito buoni rapporti spirituali.

¹⁵⁰ Cfr. RsC 6,4: FF 2788.

	<i>promuovano in tutti i frati la conoscenza e la stima del loro carisma e della loro missione.</i>	
§ 2. I Superiori provvedano loro con premura confessori capaci, predicatori, assistenti spirituali e cappellani; tutti costoro promuovano efficacemente la vita contemplativa delle monache, la quale deve avere sempre un posto privilegiato nella Chiesa, e la vita spirituale e apostolica delle altre religiose.	§2. <i>I Ministri e Custodi</i> curino l'assistenza spirituale <i>dei fratelli e sorelle consacrati</i> affiliati o aggregati al nostro Ordine, <i>secondo quanto</i> stabilito nelle loro costituzioni, <i>e li aiutino a promuovere la fedeltà al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la famiglia francescana.</i>	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
116 - § 1. I frati, e specialmente gli assistenti spirituali espressamente nominati, aiutino l'Ordine Franciscano Secolare nella vita di perfezione e nella collaborazione alle opere di apostolato, in modo che i suoi membri possano efficacemente adempiere nella Chiesa e nella società la loro missione.	74. §1. <i>I Ministri e Custodi assicurino</i> l'assistenza spirituale <i>alle fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare, tenendo conto di quanto stabilito nelle Costituzioni generali dell'Ordine Franciscano Secolare. I frati conoscano e studino la spiritualità dell'Ordine Franciscano Secolare e siano disponibili</i> ad assistere spiritualmente le fraternità secolari e a collaborare <i>con esse nell'evangelizzazione e nell'impegno sociale.</i>	Abbiamo aggiornato il linguaggio in tutti e tre i paragrafi, tenendo conto dei documenti dell'OFS.
§ 2. Il Ministro generale ovunque, il Ministro provinciale nella propria provincia, hanno la facoltà, a norma del diritto e delle rispettive costituzioni, di disporre tutto quanto riguarda l'erezione e l'assistenza delle fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare.	§2. <i>I Ministri e Custodi</i> hanno la facoltà <i>di erigere canonicamente nuove fraternità locali dell'Ordine Franciscano Secolare e di esercitare l' "altius moderamen"¹⁵¹ su di esse, rispettando la loro legittima autonomia.</i>	
§ 3. Affinché ogni attività sia convenientemente animata e coordinata, il superiore competente scelga con molta cura l'assistente per l'Ordine Franciscano Secolare, secondo la Regola e le Costituzioni generali dell'Ordine Franciscano Secolare.	§3. L'assistente spirituale delle fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare <i>è nominato dai Ministri o Custodi, sentito il Consiglio delle fraternità interessate.</i>	
	75. <i>I frati collaborino, per quanto è possibile, con i gruppi, gli studiosi e le iniziative che si interessano o si ispirano a san Francesco, al francescanesimo e allo "spirito di Assisi", per promuovere il carisma</i>	Abbiamo creato un nuovo numero per allargare l'orizzonte del francescanesimo.

¹⁵¹ Cfr. Can. 303.

francescano anche nell'ambito ecclesiale, ecumenico, interreligioso, accademico e sociale.

Titolo V: La tutela della vita fraterna

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Attuale Capitolo IV, Titolo VI: La tutela della vita fraterna		
117 - § 1. Se qualche frate si trova in difficoltà, sia aiutato tempestivamente dagli altri frati e in modo particolare dai Superiori. Se la situazione o la carità lo suggerisce, sia ammonito con discrezione e fraternamente corretto.	76. §1. I frati in difficoltà, <i>che si rendono conto e riconoscono di non poter osservare la Regola secondo lo Spirito, ricorrono ai loro Ministri, i quali li accolgano con carità e benevolenza e usino nei loro confronti grande familiarità¹⁵².</i>	Abbiamo diviso il paragrafo in due, e abbiamo arricchito il contenuto con citazioni sanfrancescane.
	§2. Tutti i frati, in particolare i Ministri, Custodi e Guardiani, <i>si impegnino senza indugio ad aiutare il confratello che si trova in qualunque genere di difficoltà ascoltandolo, incoraggiandolo, accompagnandolo, ammonendolo e correggendolo con umiltà e carità¹⁵³, senza adirarsi e turbarsi¹⁵⁴, e avendo sempre misericordia¹⁵⁵.</i>	
§ 2. Quelli poi che hanno lasciato l'Ordine, siano seguiti da tutti con fraterna carità; si preghi istantemente il Signore per essi e ci si mostri verso di loro sempre veri fratelli.	§3. Coloro che hanno lasciato l'Ordine, siano trattati da tutti con fraterna carità; si preghi il Signore per loro e ci si mostri verso di loro sempre veri fratelli.	

¹⁵² Cfr. Rb 10, 4-5: FF 102.

¹⁵³ Cfr. Rnb 5,5: FF 17.

¹⁵⁴ Cfr. Rb 7,3: FF 95.

¹⁵⁵ Cfr. Lmin 7-10: FF 235.

	<p>§4. <i>I Ministri e Custodi trattino con equità e carità evangelica i frati che hanno ottenuto l'indulto di uscire dall'Ordine o ne sono stati legittimamente dimessi</i>¹⁵⁶.</p>	<p>Abbiamo spostato qui le Costituzioni in attuali 10 §3 e cambiato il contenuto e il linguaggio per renderlo più positivo.</p>
<p>118 - § 1. Sono privi di voce attiva e passiva:</p> <p>a) l'esclaustrato per qualunque motivo, nei primi sei mesi dopo il suo rientro;</p> <p>b) chi ha chiesto al Ministro generale e provinciale la riduzione allo stato laicale o l'indulto di secolarizzazione, finché è in corso la domanda presso i Superiori ecclesiastici;</p>	<p>77. §1. Sono privi di voce attiva e passiva:</p> <p>a) l'esclaustrato per qualunque motivo, dopo il suo rientro, <i>per un periodo accertato di sei mesi; il periodo può essere prolungato a giudizio del proprio Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, ma non per più di un anno;</i></p> <p>b) chi ha chiesto <i>tramite il Ministro o Custode la dispensa dagli oneri derivati dalla sacra Ordinazione o l'indulto di secolarizzazione, dal momento in cui ha inoltrato</i> la domanda ai Superiori ecclesiastici¹⁵⁷;</p> <p><i>c) chi si assenta illegittimamente dal convento per un periodo fino a tre mesi, sulla base della dichiarazione scritta del rispettivo Ministro o Custode</i>¹⁵⁸, <i>finché rimane fuori, e dopo il suo rientro per un periodo di sei mesi; il periodo può essere prolungato a giudizio del proprio Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, ma non per più di due anni;</i></p> <p>d) chi, dopo aver illegittimamente abbandonato l'Ordine <i>oltre tre mesi</i>, vi è stato riammesso, per il periodo di <i>quattro</i> anni dalla sua riammissione.</p>	<p>Abbiamo meglio chiarito i casi e i tempi della privazione della voce attiva e passiva.</p> <p>Abbiamo introdotto la norma restrittiva per evitare frequenti abusi.</p>

¹⁵⁶ Cfr. can. 702.

¹⁵⁷ **Cfr. CIC, cann. 290 n. 3 e 691.**

¹⁵⁸ Cfr cann. 665, §2; 696, §2.

<p>c) chi, dopo aver illegittimamente abbandonato l'Ordine, vi è stato riammesso, per il periodo di tre anni dalla sua riammissione.</p>		
<p>§ 2. Per comminare altre pene si osservino le norme del diritto comune.</p>	<p>§2. Per comminare altre sanzioni canoniche si osservino le norme del diritto comune¹⁵⁹.</p>	
<p>119 - § 1. La dimissione di un novizio compete al proprio Superiore maggiore; in caso di urgente necessità, il novizio può essere dimesso dal Superiore locale con il consenso del suo capitolo.</p>	<p>78. La dimissione di un novizio compete al proprio Ministro o Custode; in caso di urgente necessità, il novizio può essere dimesso dal Guardiano con il consenso del Capitolo conventuale¹⁶⁰.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p>
<p>§ 2. Per quanto riguarda l'assenza dalla casa religiosa, l'esclaustrazione, l'indulto di uscire dall'Ordine e la dimissione dei frati, sia di voti temporanei che solenni, si osservi il diritto comune (cann. 665, §1; 686, §§ 1-3; 688, § 2; 691; 695-702).</p>	<p>79. §1. Per quanto riguarda l'assenza dalla casa religiosa¹⁶¹, l'esclaustrazione¹⁶², l'indulto di uscire dall'Ordine¹⁶³ e la dimissione dei frati¹⁶⁴, sia di voti temporanei che solenni, si osservi il diritto comune¹⁶⁵.</p>	<p>Abbiamo aumentato i numeri del codice a cui fare riferimento.</p>
<p>§ 3. In qualsiasi caso di dimissione, si notifichi al frate il motivo di questa decisione e gli si conceda piena facoltà di esporre le proprie ragioni; tuttavia prima di procedere al decreto di dimissione, gli sia data</p>	<p>§2. In qualsiasi caso di dimissione, si notifichi al frate il motivo di questa decisione e gli si conceda piena facoltà di esporre le proprie ragioni¹⁶⁶; tuttavia, prima di procedere al decreto di dimissione, gli sia data la</p>	

¹⁵⁹ Cfr. CIC, cann. 1336-1340.

¹⁶⁰ Cfr. CIC, can. 653.

¹⁶¹ Cfr. CIC, can 665.

¹⁶² Cfr. CIC, can. 686, §1.

¹⁶³ Cfr. CIC, can 691.

¹⁶⁴ Cfr. CIC, cann. 694-696.

¹⁶⁵ Cfr. CIC cann. 697-702.

¹⁶⁶ Cfr. CIC, can. 698.

la possibilità, a norma del diritto, di uscire spontaneamente dall'Ordine.	possibilità, a norma del diritto, di uscire spontaneamente dall'Ordine ¹⁶⁷ .	
Titolo VI: L'amministrazione fraterna dei beni		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Attuale Capitolo IV, Titolo IV: L'amministrazione comune dei beni		
	80. La vita fraterna richiede una responsabile, oculata e trasparente amministrazione dei beni, ad ogni livello, da condurre secondo i criteri della povertà, minorità, solidarietà e carità. Si ricordi che Dio è ogni bene, sommo bene, tutto il bene¹⁶⁸ e la nostra vera ricchezza¹⁶⁹, e che Egli nella sua provvidenza affida i beni alla nostra saggia custodia e cura.	Abbiamo aggiunto un numero nuovo introduttivo in cui abbiamo inserito un elemento carismatico.
103 - § 1. Per l'amministrazione dei beni della fraternità, la responsabilità principale risiede e si esercita nei capitoli conventuali, provinciali e generali. Il capitolo generale e provinciale, con le debite cautele, possono demandare espressamente al rispettivo Ministro con il suo Definitorio la facoltà di trattare questioni straordinarie.	81. §1. Per l'amministrazione dei beni della fraternità, la responsabilità principale risiede e si esercita nei Capitoli conventuali, custodiali , provinciali e generali. I Capitoli generali, provinciali e custodiali possono demandare al rispettivo Ministro o Custode con il suo Definitorio la facoltà di trattare questioni amministrative straordinarie.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 2. L'amministrazione ordinaria e giornaliera è di competenza degli ufficiali, eletti per ballottazione nei rispettivi capitoli, e sotto la dipendenza dei Superiori, cui spetta vigilare che i beni siano saggiamente amministrati.	§2. I Capitoli generali, provinciali, custodiali e conventuali eleggano per ballottazione i rispettivi economi ed esattori, scegliendo frati capaci di svolgere il loro incarico con competenza e diligenza. Essi agiscono sotto la direzione dei Ministri, Custodi e Guardiani, e secondo le norme del diritto canonico e di	Abbiamo aggiornato il linguaggio.

¹⁶⁷ Cfr. CIC, cann. 691 e 290 n. 3.

¹⁶⁸ Cfr. Lora/Pregghiera: FF 265.

¹⁶⁹ Cfr. LodAI,5: FF 261.

	quello civile. Gli economi presentino nei rispettivi Capitoli una relazione completa e dettagliata dell'amministrazione¹⁷⁰.	
§ 3. Alla validità della alienazione, permuta o locazione, occorre il permesso scritto del rispettivo Superiore e del suo consiglio, a norma degli Statuti. Quando poi si tratta di un affare la cui cifra superi quella stabilita dalla Santa Sede, o di oggetti donati alla chiesa come «ex voto», o cose di particolare valore storico o artistico oltre il permesso scritto del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, si richiede anche la licenza della Santa Sede.	§3. Per la validità della alienazione, permuta o locazione di beni mobili o immobili , occorre il permesso scritto del rispettivo Ministro o Custode e del suo Definitorio , a norma degli Statuti. Quando poi si tratta di un affare la cui cifra superi quella stabilita dalla Santa Sede, o di oggetti donati alla chiesa come «ex voto», o di cose preziose per valore storico o artistico, oltre al permesso scritto del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, si richiede anche la licenza della Santa Sede ¹⁷¹ .	Abbiamo aggiornato il linguaggio e messo il riferimento al diritto canonico.
104 - Il convento, la provincia, l'Ordine stesso e le altre persone giuridiche dell'Ordine previste dagli Statuti provinciali abbiano anche un riconoscimento civile; siano quindi nominati i rispettivi rappresentanti legali i quali, per sé o per mezzo di delegati, sotto la dipendenza dei Superiori, siano capaci di atti amministrativi giuridicamente validi secondo la legge civile. Se tutto questo non fosse possibile, si provveda in altro modo opportuno.	82. Il convento, la Custodia , la Provincia, l'Ordine stesso e le altre persone giuridiche dell'Ordine previste dagli Statuti provinciali o custodiali abbiano anche un riconoscimento civile. Siano quindi nominati i rispettivi rappresentanti legali i quali, per sé o per mezzo di delegati, sempre sotto la dipendenza dei Ministri, Custodi e Guardiani , siano capaci di atti amministrativi giuridicamente validi secondo la legge civile. Se tutto questo non fosse possibile, si provveda nel modo stabilito dagli Statuti propri e secondo le leggi civili ed ecclesiastiche¹⁷².	Abbiamo aggiornato il linguaggio.

¹⁷⁰ Cfr. CIC, can. 636.

¹⁷¹ Cfr. CIC, cann. 638 §3, 1292, §2.

¹⁷² Cfr. CIC can. 634 §1.

<p>105 - § 1. Unica sia l'amministrazione del convento, della provincia e dell'Ordine; ad essa devono confluire le sotto-amministrazioni dei vari uffici, istituzioni, lasciti e simili.</p>	<p>83. §1. L'amministrazione del Convento, della Custodia, della Provincia e dell'Ordine sia unica; ad essa devono confluire le sotto-amministrazioni dei vari uffici, istituzioni, lasciti e simili.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p>
<p>§ 2. L'intera amministrazione del convento, della provincia e dell'Ordine sia affidata all'esattore e all'economista dal rispettivo capitolo. L'esattore abbia cura di raccogliere tutti gli introiti, di aiutare l'economista e con lui vigilare sui libri di amministrazione. L'economista poi faccia le spese entro i limiti della sua competenza e procuri le cose necessarie per il sostentamento materiale della comunità. Gli incarichi di esattore ed economista possono essere cumulati con l'approvazione degli Statuti.</p>	<p>§2. L'intera amministrazione del Convento, della Custodia, della Provincia e dell'Ordine sia affidata all'esattore e all'economista dal rispettivo Capitolo.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio e diviso il paragrafo in quattro paragrafi per maggiore chiarezza.</p>
	<p>§3. L'esattore abbia cura di raccogliere tutti gli introiti, di collaborare con l'economista e con lui vigilare sui registri di amministrazione.</p>	
	<p>§4. L'economista faccia le spese entro i limiti della sua competenza, procuri le cose necessarie per il sostentamento materiale della fraternità e compili i registri del suo ufficio.</p>	
	<p>§5. Gli incarichi di esattore ed economista possono essere cumulati solo eccezionalmente e con il permesso del Ministro dell'istanza superiore con il suo Definitorio.</p>	
<p>106 - § 1. L'ufficio di Superiore maggiore è incompatibile con l'incarico di esattore o di economista.</p>	<p>84. §1. L'ufficio di Ministro e Custode è incompatibile con l'incarico di esattore o di economista¹⁷³.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p>
<p>§ 2. Il Guardiano non può esercitare l'incarico di esattore o di economista del convento, salvo in caso di necessità, che deve essere comprovata dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio; questa facoltà deve essere data per iscritto e se ne deve registrare l'attestato nel libro di amministrazione.</p>	<p>§2. Il Guardiano non può esercitare l'incarico di esattore o di economista del Convento, salvo in caso di manifesta necessità, che deve essere comprovata dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio. Questa facoltà deve essere data per iscritto e per un tempo limitato; il suo attestato sia conservato nei rispettivi archivi.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio e sottolineato l'eccezionalità della facoltà concessa al guardiano.</p>
<p>107 - § 1. Il capitolo conventuale determini gli affari di</p>	<p>85. §1. Gli Statuti provinciali o custodiali, o il Capitolo</p>	<p>Abbiamo tenuto conto della prassi nelle varie parti</p>

¹⁷³ Cfr. CIC, can. 636 §1.

amministrazione che possono abitualmente essere compiuti di ufficio dal Guardiano e dagli altri ufficiali.	conventuale, determinino gli affari di amministrazione che possono abitualmente essere compiuti di ufficio dal Guardiano, dall'economo e dall'esattore del Convento.	dell'Ordine.
§ 2. Il capitolo provinciale dichiara quali sono i beni e le amministrazioni proprie della provincia; stabilisca sia la competenza personale del Ministro provinciale, sia quella che esige il consenso del suo Definitorio, sia quella del capitolo conventuale, sia le modalità secondo le quali i conventi devono versare i loro contributi alla provincia.	§2. Gli Statuti provinciali e custodiali dichiarino quali sono i beni appartenenti al patrimonio stabile ¹⁷⁴ e le amministrazioni proprie della Provincia e Custodia e stabiliscano le modalità secondo le quali i Conventi devono versare i loro contributi alla Provincia o Custodia, e le altre forme concrete di solidarietà economica.	Abbiamo diviso questo paragrafo in due perché trattano dei temi diversi.
	§3. Il Capitolo provinciale stabilisca sia la competenza personale del Ministro provinciale, sia quella che esige il consenso del suo Definitorio, sia quella del Guardiano e del Capitolo conventuale,	
§ 3. Il capitolo generale dichiara quali sono i beni e le amministrazioni dell'Ordine; determini sia la competenza personale del Ministro generale, sia quella che esige il consenso del suo Definitorio, e con votazione deliberativa stabilisca i contributi da parte delle province e delle custodie generali per le necessità dell'Ordine e per le province più bisognose.	§4. Gli Statuti generali dichiarino quali sono i beni e le amministrazioni del patrimonio stabile e delle opere dell'Ordine e stabiliscano i contributi che le Province e Custodie devono versare per le necessità dell'Ordine, come pure determinino eventuali altre forme concrete di solidarietà nell'ambito economico.	Abbiamo aggiornato il linguaggio. Abbiamo diviso questo paragrafo in due perché trattano dei temi diversi.
	§5. Il Capitolo generale determini sia la competenza personale del Ministro generale, sia quella che esige il consenso del suo Definitorio.	
108 - § 1. Si guardino i frati, specialmente gli amministratori, non solo da ogni atto illegittimo e da illeciti traffici, ma anche da ogni parvenza di accumulazione e di commercio.	86. §1. Tenendo presente la scelta della povertà evangelica e il dovere della solidarietà, come pure la necessità di una programmazione economica, i frati si guardino da ogni non necessaria accumulazione di beni. Nell'esercizio delle operazioni economiche ci si attenga agli Statuti generali, alle norme del diritto canonico e del diritto civile ¹⁷⁵ .	Abbiamo richiamato i principi della povertà e della necessaria programmazione, e rimandato al diritto canonico e agli Statuti generali.

¹⁷⁴ Cfr. CIC, can. 1291 e la lettera circolare della CIVCSVA, *Linee orientative per la gestione dei beni*, 1.4 (2 agosto 2014).

¹⁷⁵ Cfr. CIC, cann. 635 §2 e 640.

§ 2. Siano rispettati i contratti regolarmente stipulati dagli ufficiali, e si paghi con esattezza e premura il prezzo degli acquisti.	§2. Siano rispettati i contratti regolarmente stipulati dagli ufficiali, e si paghi con esattezza e premura il prezzo degli acquisti.	
§ 3. Non si contraggano debiti se non c'è la certezza che con le entrate ordinarie, o in altro modo preciso, si possa soddisfare agli interessi e rimborsare l'intero capitale senza eccessivo ritardo.	§3. Non si contraggano debiti se non c'è la certezza che con le entrate ordinarie, o in altro modo preciso, si possa soddisfare agli interessi e rimborsare l'intero capitale senza eccessivo ritardo ¹⁷⁶ .	
109 - § 1. Se un ufficiale avrà effettuato un atto a nome e per incarico del capitolo o del Superiore maggiore con il consenso del suo Definitorio, ne risponda la rispettiva persona giuridica, non la persona giuridica superiore.	87 . §1. Se un ufficiale avrà effettuato un atto a nome e per incarico del Capitolo o del Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, ne risponda la rispettiva persona giuridica, non la persona giuridica superiore.	
§ 2. Nessun frate può in alcun modo partecipare all'amministrazione di beni di una persona fisica o giuridica estranea all'Ordine, se non in caso straordinario e con il permesso scritto dato dal Superiore maggiore.	§2. Nessun frate può in alcun modo partecipare all'amministrazione di beni di una persona fisica o giuridica estranea all'Ordine, se non in caso straordinario e con il permesso scritto dato dal Ministro o Custode. Nel caso di un Ministro o Custode, si chieda il permesso all'istanza superiore ¹⁷⁷ .	
§ 3. Se un frate viola una legge o cagiona un danno per colpa o dolo personale, è tenuto a risponderne lui solo.	§3. Se un frate viola una legge o cagiona un danno per colpa o dolo personale, è tenuto a risponderne lui solo.	
110 - Spetta ai capitoli stabilire libri uniformi per l'amministrazione e le norme per l'assicurazione sia dei frati sia dei beni, come pure circa una sicura collocazione di denaro o titoli; gli Statuti fissino con accuratezza queste ed altre cose del genere.		Abbiamo rimandato agli Statuti generali questa norma, perchè si possa cambiare come legge operativa secondo le necessità dei tempi e dei luoghi.
111 - § 1. Gli ufficiali, sotto la vigilanza dei Superiori, registrino esattamente e fedelmente tutti i redditi, le spese, tutti gli affari e i mutamenti economici nei libri di amministrazione, dai quali devono risultare chiaramente e distintamente lo stato e i resoconti di tutta l'amministrazione e delle singole sottoamministrazioni.		Abbiamo rimandato agli Statuti generali questa norma, perchè si possa cambiare come legge operativa secondo le necessità dei tempi e dei luoghi.
§ 2. Prima che i resoconti vengano resi pubblici, i libri di amministrazione siano firmati dai Superiori e dagli		Abbiamo rimandato agli Statuti generali questa norma, perchè si possa cambiare come legge operativa

¹⁷⁶ Cfr. CIC, can. 639.

¹⁷⁷ Cfr. CIC, can. 600.

<p>ufficiali, siano posti in visione ai frati nel tempo e nel modo più conveniente, e si sottopongano anche all'esame del Visitatore.</p>		<p>secondo le necessità dei tempi e dei luoghi.</p>
<p>112 - § 1. Poiché è la comunità stessa ad essere responsabile di tutto, nel capitolo conventuale si facciano i resoconti degli introiti e delle spese di qualsiasi amministrazione e si sottopongano al giudizio dei capitolari. Annualmente poi si mandi al Ministro provinciale la relazione amministrativa del convento, a meno che gli Statuti provinciali non stabiliscano diversamente.</p>		<p>Abbiamo rimandato agli Statuti generali questa norma, perchè si possa cambiare come legge operativa secondo le necessità dei tempi e dei luoghi.</p>
<p>§ 2. Nei conventi dove i frati di famiglia sono meno di tre, il Guardiano stesso, a norma degli Statuti, mandi al Ministro provinciale una relazione scritta di tutta l'amministrazione, firmata dall'altro frate; negli affari per i quali si richiederebbe il consenso del Capitolo conventuale, deve ottenere il consenso scritto del Ministro, dopo aver interpellato l'altro frate.</p>		<p>Abbiamo tolto questo paragrafo, perché contraddice l'orientamento dell'Ordine sul numero minimo dei frati in un convento.</p>
<p>113 - Si tratti dell'amministrazione economica dell'Ordine e delle province sia nel Definitorio generale e provinciale, sia nei rispettivi capitoli, secondo i propri Statuti.</p>		<p>Abbiamo rimandato agli Statuti generali questa norma, perchè si possa cambiare come legge operativa secondo le necessità dei tempi e dei luoghi.</p>